



SINALLAGMA

Quesito n. 2 - 8 gennaio 2021

CONTRATTI
CONVENZIONI

Risponde
al quesito



Arturo Piero
MAZZUCATO

È possibile chiarire l'operatività della garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 c.c. nell'ambito dell'appalto pubblico, in considerazione dell'art. 102, comma 5 D.Lgs. n.50/2016? La data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto è il momento da cui decorre la garanzia per vizi? È possibile derogare alla durata fissata dall'art. 102, comma 5 (per cui la denuncia va fatta prima della definitività del collaudo) e concordare un termine più lungo per l'esercizio della garanzia? Inoltre, chiedo la cortesia di chiarire quale sia la ratio della cauzione prevista dall'art. 103, comma 6. Può essere quello di prevederla come risarcimento del danno per le eventuali somme spese dal Committente per eliminare i vizi che non siano stati eliminati ad opera dell'appaltatore? Se così, è possibile concordare con l'appaltatore, oltre ad una garanzia di vizi più lunga, anche che la stessa sia assistita da una polizza di pari durata? La garanzia per vizi di durata pluriennale, assistita da corrispondente polizza assicurativa, potrebbe essere prevista nella lex specialis anche come criterio premiante in una gara con OEPV. Infine, vi chiedo se la prescrizione (di 2 anni) della garanzia per vizi ex art 1667 si applichi o meno a qualunque oggetto dell'appalto, e quindi anche in caso di forniture e di servizi. Nel caso in cui la vostra opinione sia negativa, vi chiedo se i citati articoli siano applicabili anche al caso di forniture ad elevata tecnologia (quindi non standard come possono essere mobili o pc) e che debbano essere costruite dall'appaltatore secondo un preciso progetto o capitolato tecnico elaborato dal committente.

La data da cui decorre la garanzia per i vizi di cui all'art. 102 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 è la data del collaudo provvisorio, in occasione del quale avviene la consegna dell'opera al committente (si segnala che, secondo giurisprudenza, la data di decorrenza è comunque quella del collaudo provvisorio anche nei casi in cui la consegna dell'opera sia avvenuta in via anticipata nei casi di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 – Cass. 13 maggio 2004 n. 271). A tal proposito è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D Lgs. 50/2016, alla data di emissione del collaudo provvisorio cessa di avere effetto la “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” di cui allo

Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**





SINALLAGMA

Quesito n. 2 - 8 gennaio 2021

**CONTRATTI
CONVENZIONI**

**Risponde
al quesito**



**Arturo Piero
MAZZUCATO**

Schema tipo 1.2 D. M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 , n. 31, la quale garantisce il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto.

Detto principio è comunque applicabile sempre che il collaudo sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge, poiché, in mancanza, i termini di decadenza e prescrizione decorrono dalla scadenza del termine previsto per il collaudo, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'appaltatore (Cass. sent. 10501 del 20 febbraio 2019).

Per quanto riguarda la data in cui cessa di esistere detta garanzia, essa coincide con la data in cui interviene la definitività del certificato di collaudo (vale a dire con la approvazione del collaudo o alla decorrenza di due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio); con la definitività del certificato di collaudo, infatti, interviene la accettazione dell'opera da parte del committente (ex multis Cass., Sez I, Sent. n. 2307 del 5 febbraio 2016).

Non si ritiene legittima alcuna diversa previsione della Stazione Appaltante nei capitolati d'appalto rispetto a quanto previsto dall'art. 102 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

La Garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui all'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 è rilasciata, ai sensi di quanto indicato all'art. 1 dello schema tipo 1.4 D. M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, "per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto" e cessa di avere efficacia, in ogni caso, decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione o dalle verifiche di conformità.

Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**





SINALLAGMA

Quesito n. 2 - 8 gennaio 2021

**CONTRATTI
CONVENZIONI**

**Risponde
al quesito**



**Arturo Piero
MAZZUCATO**

Tali previsioni si coordinano perfettamente con la durata della garanzia per vizi di cui si è detto sopra in quanto il pagamento della rata di saldo deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 235 del D.P.R. 207/2010). In merito alla possibilità di prevedere in una gara all'OEPV un criterio premiante relativo all'aumento della durata della garanzia, accompagnata da una idonea garanzia fideiussoria, non si è reperita sufficiente giurisprudenza o dottrina in base alla quale formulare un parere positivo e si suggerire, pertanto, in via prudenziale, di aderire strettamente alle previsioni delle norme in materia di garanzia per vizi. La garanzia per vizi sussiste sia con riferimento ai contratti di appalto di lavori che di forniture e servizi.



Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**

